Pubblicato il 31/07/2019

N. 05414/2019REG.PROV.COLL.
N. 09121/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9121 del 2018, proposto da

Impresa individuale Rafanelli Valerio, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Ghelli e Giacomo Biagioni, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Italia Marine Service S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Burlamacchi, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lo Pinto in Roma, via Vittoria Colonna, n, 32;

nei confronti

Comune di Ameglia, Comune di Lerici, Centrale Unica di Committenza Comune di Lerici e Ameglia, Marine Luxury Management S.r.l., Metalcost S.r.l., Cd Nautica S.r.l., Impresa individuale Nesci Davide, non costituiti in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00828/2018, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Italia Marine Service S.r.l.;

Visto l'appello incidentale proposto da quest'ultima;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2019 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Andrea Ghelli e Lo Pinto, su delega dell'avvocato Elisa Burlamacchi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In esito alla gara, indetta con bando del 9 marzo 2018, per conto del Comune di Ameglia, dalla Centrale Unica di Committenza costituita dai Comuni di Lerici ed Ameglia, per "*l'affidamento in gestione a terzi, ex art. 45 bis del codice della navigazione, del servizio di gestione degli ormeggi del Porticciolo di Bocca di Magra- Comune di Ameglia*", era formata la graduatoria finale dei concorrenti, che vedeva aggiudicataria la ditta Rafanelli Valerio con punti 100,00, seguita da Metalcost srl con punti 98,64, ATI Italia Marine Service con punti 92,73, Marine Luxury Management srl con punti 83,64 e CD Nautica srl con punti 79,09.

1.1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, decidendo in merito a tre ricorsi riuniti proposti avverso gli atti della gara anzidetta, ha, tra l'altro, per quanto ancora rileva in questa sede:

- esaminato congiuntamente ed accolto i primi tre motivi del ricorso n. 335/18, proposto da ATI Italia Marine Service avverso l'ammissione alla gara di tutti i concorrenti, ed in particolare avverso l'ammissione dell'aggiudicataria ditta Rafanelli Valerio;

- conseguentemente accolto il successivo ricorso riunito n. 369/18, col quale la ATI Italia Marina Service aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione e, per l'effetto, l'ha annullato;

- ritenuto fondati i motivi del primo ricorso anche nei confronti delle altre concorrenti, compresa la seconda classificata, Metalcost s.r.l., affermando che sia quest'ultima, che le società Marine Luxury Management srl e CD Nautica srl, avrebbero dovuto essere escluse dalla gara;
- respinto la domanda risarcitoria avanzata dall'ATI Italia Marina Service con i ricorsi n. 335/18 e n. 369/18;
- affermato che l'offerta dell'ATI ricorrente avrebbe dovuto essere sottoposta a verifica di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016;
- condannato il Comune di Ameglia, la ditta Valerio Rafanelli e Marine Luxury Management s.r.l. , in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio in fare dell'ATI ricorrente.

3. Nè Metalcost s.r.l. né le imprese collocate in quarta e quinta posizione dopo l'ATI Italia Marine Service, hanno proposto appello avverso la statuizione concernente la loro esclusione, così passata in giudicato.

3.1. La sentenza è stata invece gravata con appello principale dall'impresa individuale aggiudicataria, Rafanelli Valerio, "*esclusivamente nelle parti in cui ha accolto il ricorso R.G. n. 335/18 con riferimento all'ammissione dell'impresa appellante alla gara e in cui ha accolto il ricorso R.G. 369/18, relativo all'aggiudicazione definitiva della gara, nonché nella parte in cui ha condannato (anche) l'appellante alle spese del giudizio*", sulla base di quattro motivi di cui si dirà in seguito.

3.2. Si è costituita in appello soltanto Italia Marina Service s.r.l, in proprio e in qualità di mandataria dell'ATI costituita con le società Sviluppo Marina Azzurra s.r.l. e Cala Beach Club s.r.l., proponendo appello incidentale avverso la statuizione della sentenza con la quale si è ritenuta l'assoggettabilità dell'offerta dell'ATI a verifica di anomalia; ha altresì riproposto i motivi assorbiti ai sensi dell'art. 101, comma 2, Cod. proc. amm.

3.3. Con ordinanza cautelare n. 73 dell'11 gennaio 2019 è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, provvisoriamente accolta col precedente decreto *inaudita altera parte* del 29 dicembre 2018, n. 6416.

3.4. Alla pubblica udienza del 18 aprile 2019 la causa è stata posta in decisione, previo deposito di memorie e repliche di ambedue le parti.

4. Col primo motivo (*violazione e/o falsa applicazione art. 83 d.lgs. 18.4.2016 n. 50 e dei principi generali in materia di requisiti di partecipazione alle gare. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia*) l'appellante principale censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che fosse carente del requisito dell'iscrizione alla Camera di commercio per attività inerenti all'oggetto dell'appalto.

4.1. In proposito, la sentenza – richiamato l'art. 4.2. del disciplinare di gara, rubricato *requisiti di idoneità professionale*, secondo cui "*l'operatore economico deve possedere ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016: a) iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per attività inerenti all'oggetto dell'appalto. L'oggetto sociale risultante dal certificato di iscrizione CCIAA, dovrà espressamente riportare i riferimenti alle attività da svolgere nel servizio oggetto di gara. […]*" e ricordato che l'oggetto dell'affidamento riguardava il servizio di gestione degli ormeggi del porticciolo di Bocca di Magra "*(area demaniale marittima di mq 18000, e mq 235 di area scoperta, in concessione al Comune di Ameglia con una capacità di circa 223 posti barca di cui 100 riservati ai residenti a tariffa agevolata)*"- ha evidenziato in fatto che:

- dalla visura camerale dall'aggiudicataria si evinceva come essa avesse il seguente oggetto sociale principale "*commercio all'ingrosso di autovetture autoveicoli motoveicoli e imbarcazioni*" e quale oggetto sociale secondario "*ristorazione con somministrazione, gestione di piccole darsene*";
- l'attività di gestione di piccole darsene – da parte dell'aggiudicataria - era iniziata con denuncia in data 15 marzo 2018 e con decorrenza 20 febbraio 2018 (pag. n. 12 memoria 18 giugno 2018).

4.1.1. Ha conseguentemente rilevato che "*la gestione di piccole darsene*" non era congruente con l'oggetto della concessione *de qua*, relativa ad uno specchio acqueo di 18.000 mq e 223 posti barca, sicché non risultava rispettato il

requisito dell'iscrizione alla Camera di commercio come richiesto dalla legge di gara.

4.2. L'appellante contesta siffatta conclusione, osservando che: la sentenza non avrebbe specificato quali fossero gli elementi distintivi che impedirebbero di ritenere sovrapponibile la gestione di uno specchio acqueo o porticciolo (oggetto dell'affidamento) e la gestione di una piccola darsena (attività esercitata dalla ditta); nella visura camerale non era indicato l'oggetto sociale, trattandosi di impresa individuale, ma sono specificate le attività effettivamente svolte, tra cui appunto la "*gestione di piccole darsene*"; queste ultime altro non sono che specchi d'acqua attrezzati o piccoli porti riparati per l'ormeggio di piccole imbarcazioni, come da definizioni contenute nei dizionari citati nell'atto di appello; perciò non si comprenderebbe perché l'attività di gestione di piccole darsene non dovrebbe essere ritenuta corrispondente a quella oggetto dell'appalto; nel sistema di classificazione ATECORI non vi sarebbe alcuna distinzione in relazione alla gestione di diversi specchi d'acqua, essendo unica la categoria 52.22.09, a carattere omnicomprensivo; d'altronde, il bando, richiedendo un'iscrizione che riguardasse "*attività inerenti l'oggetto dell'appalto*", non avrebbe imposto una perfetta corrispondenza; la distinzione non potrebbe basarsi sulle dimensioni dello specchio acqueo, sia perché un siffatto criterio di valutazione esulerebbe dal sindacato giurisdizionale, sia perché renderebbe indeterminato il requisito richiesto dal bando, facendolo dipendere da un parametro quantitativo del tutto generico, privo di qualsiasi fondamento nella legge di gara; piuttosto si sarebbe dovuta valutare la natura dell'attività esercitata dall'impresa appellante nei suoi elementi contenutistici e funzionali.

5. Col secondo motivo (rubricato come il primo) l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'impresa priva del requisito della capacità tecnico-organizzativa.

5.1. In proposito, riferendosi all'attività secondaria ("*gestione di piccole darsene*") della ditta Rafanelli, la sentenza ha motivato nel senso che la circostanza che

questa fosse iniziata soltanto il 20 febbraio 2018 "*esclude che nel caso di specie ricorra il requisito di capacità tecnica e organizzativa di cui al punto n. 4.4 del disciplinare di gara*" (ai sensi del quale erano richiesti i requisiti di "*a) aver svolto attività di gestione di porti turistici, analogo a quello di Bocca di Magra, per almeno 5 anni o che si presentino in associazione temporanea d'impresa con società o operatori del settore nautico, o che siano in grado di dimostrare di possedere i requisiti ed il know how necessario in termini di professionalità per gestire il porto; b) essere in possesso di risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la corretta prestazione dei servizi oggetto dell'affidamento; c) disporre di una sede operativa sul territorio nazionale, composta di personale e strumenti, con indicazione dell'esatta ubicazione*").

5.1.1. La motivazione prosegue con l'affermazione che la gestione di una banchina per dieci imbarcazioni, a far data dal 2010, dichiarata dall'aggiudicatario, "*non può essere considerata analoga all'attività di gestione di un porto con 223 posti barca*", così come l'esperienza professionale addotta dall'aggiudicatario relativa all'attività svolta dalla società "Non solo auto s.r.l." (della quale era stato legale rappresentante), "*non va al di là di una attività di rimessaggio e di gestione di un numero esiguo di posti barca*".

5.1.2. Esclusa la possibile prevalenza del principio del *favor partecipationis* sul principio di *par condicio* (per cui il primo non può spingersi fino al punto di ammettere alla gara soggetti privi dei relativi requisiti), la sentenza ha concluso per l'esclusione dalla gara dell'aggiudicatario Rafanelli.

5.2. L'appellante –ribadito che sin dal 20 febbraio 2018 il requisito dell'iscrizione alla Camera di commercio risultava rispettato- ha dedotto che: era irrilevante che l'iscrizione sia poi formalmente avvenuta il 15 marzo 2018, poiché si trattava di pubblicità-notizia di fatto già esistente; trattandosi di impresa individuale, rilevava l'esperienza del suo titolare; questi aveva dimostrato di operare nel settore da diversi anni, sia quale legale rappresentante di società che gestiva ormeggi e rimessaggi di imbarcazioni (*Non solo auto s.r.l.*), sia con la gestione diretta di una banchina con dieci imbarcazioni, come da documentazione (elencata alla pagina 23 dell'atto di

appello), già valutata dalla commissione giudicatrice; la sentenza impugnata esulerebbe dai confini del sindacato giurisdizionale avendo sovrapposto la propria valutazione di tale documentazione a quella del seggio di gara e della stazione appaltante, senza nemmeno compiutamente motivare sulla ritenuta irrilevanza dell'attività svolta e documentata; inoltre la sentenza avrebbe confuso il requisito formale dell'iscrizione camerale con quello, di carattere sostanziale, della capacità tecnico-organizzativa, facendo dipendere quest'ultimo esclusivamente dalla data in cui una determinata attività era stata inserita nei registri camerali (andando contro l'affermazione giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione camerale retroagisce di per sé al momento in cui l'attività è stata svolta, contenuta nella decisione del Cons. Stato, V, 21 maggio 2018, n. 3035).

6. Col terzo motivo viene chiesta la riforma della sentenza, per i motivi di cui sopra, in riferimento alla pronuncia di annullamento del provvedimento di aggiudicazione per illegittimità derivata.

7. I motivi, da trattarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono infondati.

In punto di fatto vale ribadire che la ditta Rafanelli:

- è un'impresa individuale costituita nel 2014;
- è stata iscritta presso la Camera di commercio Riviere di Liguria per l'attività principale di "*commercio all'ingrosso di autovetture, autoveicoli motoveicoli e imbarcazioni*";
- in data 15 marzo 2018, dopo la pubblicazione del bando (che è del 9 marzo 2018), ha ottenuto l'iscrizione come attività secondaria, in aggiunta a quella di "*ristorazione con somministrazione*", dell'attività di "*gestione di piccole darsene*", iniziata a far data dal 20 febbraio 2018.

7.1. Quanto al requisito formale dell'iscrizione alla Camera di commercio, in primo grado è stata valutata la tipologia di attività risultante dalla modifica di cui si è appena detto.

In proposito la sentenza, sebbene sinteticamente motivata, non valorizza il solo mero dato quantitativo dell'estensione (18.000 mq,) dello specchio acqueo interessato (su cui insiste l'appellante anche nelle memorie conclusive), ma lo correla col numero di posti barca (220) che la struttura avrebbe dovuto ospitare e gestire.

Se si tiene conto che oggetto dell'appalto in questione è il "*servizio di gestione degli ormeggi*" (*Codice CPV 63723000-3- Servizi di attracco*) di un porto turistico avente la dimensione e la capacità anzidette e se si tiene conto altresì che tale servizio presuppone le prestazioni elencate nell'art. 2 del capitolato speciale (*gestione di tutti i contratti di ormeggio; operazioni di ormeggio e disormeggio; custodia e vigilanza degli ormeggi e dei natanti; rapporti con l'utenza e relativa assistenza; sicurezza e controllo dell'intera area; messa a disposizione e manutenzione di servizi igienici, antincendio, energia elettrica e acqua potabile; revisione e sostituzione di corpi morti, linea catenaria, cime d'ormeggio e bitte; spostamento natanti all'interno dello specchio acqueo; dragaggio dell'area portuale; opere di manutenzione generale anche straordinaria*) si coglie *per tabulas* l'incompatibilità assoluta con l'attività principale oggetto di iscrizione camerale ("*commercio all'ingrosso di autovetture autoveicoli motoveicoli e imbarcazioni*") e l'<<incongruenza>>, ritenuta in sentenza, con l'attività secondaria che, come è bene ricordare, è quella di "*ristorazione con somministrazione*", cui è aggiunta la "*gestione di piccole darsene*".

In sintesi - ed in altri termini - il servizio oggetto di appalto attiene alla gestione di un vero e proprio porto turistico (come è qualificato il porto di Bocca di Magra, tra l'altro, dall'art. 4.4. del disciplinare, su cui si tornerà), che va tenuta distinta, sia dal punto di vista quantitativo, sia al punto di vista qualitativo e funzionale, dalla gestione di approdi turistici e , a maggior ragione, di punti di ormeggio, pure collocabili in *piccole darsene* (cfr. Cons. Stato, VI, 19 aprile 2013, n. 2151, che riguardo alle strutture per l'esercizio della nautica da diporto, richiama, sia pure ad altri fini, il d.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 [*regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto]* che

distingue, all'art. 2: a) il "*porto turistico*", ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra ed a mare, allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; b) il c.d. "*approdo turistico*", ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, legge 28 gennaio 1994 n. 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; c) i "*punti d'ormeggio*", ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture non implicanti impianti di difficile rimozione, destinati ad ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.).

7.1.2. Questo Consiglio di Stato, pur evitando interpretazioni formalistiche del requisito dell'iscrizione alla Camera di commercio, oggi richiesto dall'art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, ha, anche di recente, ribadito, per un verso, l'importanza dell'attività principale effettivamente svolta dall'impresa che di norma coincide -e va presunta coincidente- con l'attività principale per la quale l'impresa risulta iscritta al registro tenuto dalla Camera di commercio (cfr. Cons. Stato, V, 10 aprile 2018, n. 2176, secondo cui "*deve convenirsi che l'attività per la quale l'impresa risulta iscritta al registro, deve essere identificata con quella qualificante dell'impresa nei confronti dei terzi, il che non può che riferirsi all'attività principale effettivamente svolta, ossia a quella che denota l'esperienza specifica dell'impresa nel relativo settore di attività*", come da precedenti ivi citati: *ex multis*, Cons. Stato, V, 18 gennaio 2016 n. 120 e IV, 2 dicembre 2013 n. 5729); per altro verso, la necessaria riferibilità al servizio oggetto dell'appalto dell'attività svolta, da accertarsi per il tramite delle risultanze camerali, secondo un criterio che, pur prescindendo dalla meccanica sovrapponibilità dei due termini di riferimento, risponda tuttavia alla finalità di verifica dell'idoneità professionale richiesta in ragione delle prestazioni dedotte in contratto globalmente considerate (cfr., tra le tante, Cons. Stato, III, 10 novembre 2017, n. 5182, secondo cui "*Utilità sostanziale della certificazione camerale è quella di filtrare l'ingresso in gara dei soli*

concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento pubblico. Da tale ratio – e nell'ottica di una lettura del bando fedele ai principi vigenti in materia di contrattualistica pubblica, che tenga cioè conto dell'oggetto e della funzione dell'affidamento (1363 1367 1369 c.c.) – si desume la necessità di una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell'impresa, come riportate nell'iscrizione alla Camera di Commercio, e l'oggetto del contratto d'appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste").

7.2. Ciò precisato a proposito del requisito di idoneità professionale dell'iscrizione camerale, va tenuta presente la decisività della mancanza, nel caso di specie, dell'ulteriore requisito costituito dalla capacità tecnica e professionale, come richiesto dal punto 4.4. del disciplinare di gara.

Giova precisare che la sentenza non ha affatto confuso i due requisiti, come sostiene l'appellante, ma piuttosto si è avvalsa della data di inizio dell'attività secondaria iscritta come "*gestione di piccole darsene*" -l'unica che sembra presentare una qualche affinità con l'oggetto dell'appalto (decisamente da escludere invece sia per l'attività principale che per l'attività di ristorazione con somministrazione) - indicata dallo stesso imprenditore in quella del 20 febbraio 2018, per presumere, dato il brevissimo lasso di tempo trascorso sino alla pubblicazione del bando (9 marzo 2018), la mancanza dei requisiti e del *know how* necessari in termini di professionalità per gestire il porto turistico.

In proposito, va infatti ricordato che il citato punto 4.4. del disciplinare, alla lettera a) richiedeva, alternativamente, di aver svolto attività di gestione di porti turistici, analogo a quello di Bocca di Magra, per almeno 5 anni o la presentazione in associazione temporanea d'impresa con società o operatori del settore nautico, ovvero di essere in grado di dimostrare di possedere i requisiti ed il *know how* necessari in termini di professionalità per gestire il porto. Escluse la prima alternativa (perché l'impresa individuale Rafanelli è attiva dal 2014) e la seconda (perché si presentava come ditta individuale), è *sub iudice* il possesso da parte del titolare dell'impresa individuale della

necessaria professionalità per la gestione del porto, secondo la terza delle alternative del disciplinare.

E' ancora precisare che il primo giudice non ha attribuito rilevanza al fatto che l'iscrizione formale alla Camera di commercio fosse stata effettuata in data 15 marzo 2018, successivamente alla pubblicazione del bando di gara, bensì al fatto che l'attività secondaria ivi indicata ("*gestione di piccole darsene*") fosse stata iniziata il 20 febbraio 2018. Non è quindi pertinente il richiamo al precedente di questa sezione V, n. 3035/2018 (dove appunto si dibatteva della data di efficacia dell'iscrizione camerale, rispetto alla data di inizio dell'esercizio dell'attività).

7.2.1. Parimenti irrilevanti sono tutti i precedenti giurisprudenziali richiamati dall'appellante che fanno riferimento alla rilevanza dell'attività effettivamente svolta dall'impresa concorrente, onde superare eventuali apparenti incongruenze rispetto alle risultanze del registro tenuto presso la Camera di commercio.

Nel caso di specie, infatti, l'iscrizione camerale di "*gestione di piccole darsene*" del 15 marzo 2018, pur riferendo l'inizio dell'attività al 20 febbraio 2018, non risulta corrispondere all'effettivo esercizio, a tale data, di un'attività di gestione di darsene o punti di approdo. Infatti, in disparte la nota dell'ufficio SUAP del Comune di Ameglia del 5 settembre 2018 n. 15802 (da considerarsi tardivamente prodotta in appello dalla difesa della controinteressata, perché contenente notizie che la medesima avrebbe potuto acquisire in pendenza del giudizio di primo grado), rilevano sia la nota del 26 novembre 2018 prot. n. 20145 (che, essendo indirizzata dallo stesso ufficio SUAP alla Camera di commercio, è documento sopravvenuto, utilizzabile ai sensi dell'art. 104, comma 2, Cod. proc. amm.), sia la SCIA del 3 maggio 2016 (acquisibile anche in appello a completamento dell'indicazione contenuta nella visura camerale già agli atti in primo grado) presentata da Valerio Rafanelli, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, per l'esercizio dell'attività di ristorazione con somministrazione su un'imbarcazione: da entrambi tali

documenti si evince che all'iscrizione formale dell'attività di "*gestione piccole darsene*" non corrispondeva, all'epoca (o successivamente), alcun significativo esercizio né dell'attività di gestione di porti turistici né dell'attività di gestione di punti di approdo, da parte dell'impresa concorrente.

7.2.2. Secondo il ricorrente, però, egli avrebbe fornito al seggio di gara la dimostrazione della propria capacità professionale individuale, risalente nel tempo, perché maturata grazie all'esperienza vissuta sia come legale rappresentante e procuratore della società terza denominata "*Non solo auto s.r.l.*" (svolgente attività di deposito e rimessaggio imbarcazioni) sia come gestore di una banchina per dieci imbarcazioni a far data dal 2010.

Entrambe le esperienze vantate dall'aggiudicatario sono manifestamente inidonee a dimostrare un'adeguata pregressa professionalità nel settore della gestione dei porti turistici e negli specifici servizi di attracco oggetto di appalto, per le condivisibili ragioni enunciate nella motivazione della sentenza appellata, da intendersi qui integralmente richiamate.

7.2.3. In merito alla censura dell'appellante di indebita sovrapposizione di tale giudizio a quello spettante, invece, alla commissione giudicatrice e alla stazione appaltante, si osserva, quanto alla prima, che -come evidenziato dalla controinteressata- dal verbale di gara del 5 aprile 2018 risulta che il seggio di gara non fece alcuna attività istruttoria in merito al possesso dei requisiti professionali dichiarati dai concorrenti (che infatti vennero tutti ammessi con riserva di successiva verifica); quanto alla seconda, che il relativo giudizio -non esplicitato in apposita motivazione- risulta palesemente incongruo ed illogico, confrontando gli elementi contenutistici e funzionali dell'attività oggetto dell'affidamento e quelli dell'attività oggetto dall'esperienza personale pregressa del Rafanelli.

7.4. La manifesta incongruenza tra i requisiti dichiarati dall'aggiudicatario e quelli richiesti dalla legge di gara è quindi alla base del sindacato giurisdizionale con l'esito dell'esclusione del concorrente e dell'annullamento dell'aggiudicazione di cui alla sentenza appellata, sia per ragioni formali, legate

al requisito di idoneità professionale dell'iscrizione camerale, sia per ragioni sostanziali, conseguenti al mancato possesso del requisito di capacità tecnica e professionale.

7.3. I primi tre motivi di appello vanno pertanto respinti.

8. Segue il rigetto del quarto motivo, concernente la condanna alle spese del primo grado del giudizio. Tale capo di sentenza va confermato poiché rispettoso del criterio della soccombenza.

8.1.In conclusione, l'appello principale va respinto.

9. L'appello incidentale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata da Italia Marina Service s.r.l. con la nota depositata il 25 marzo 2019.

9.1. Sono altresì improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i motivi riproposti dalla controinteressata ai sensi dell'art. 101, comma 2, Cod. proc. amm.

10. Le spese del presente grado, relativamente all'appello principale, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

10.1.Vanno invece compensate le spese tra l'appellante incidentale e la stazione appaltante, sia per la mancata resistenza nel giudizio di appello del Comune di Ameglia sia per il definitivo assetto dei rapporti tra le parti quale esposto nella richiamata nota del 25 marzo 2019 e comprovato dai documenti allegati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, respinge l'appello principale e dichiara improcedibile l'appello incidentale.

Condanna l'appellante principale al pagamento delle spese che liquida, in favore di Italia Marine Service s.r.l. nell'importo complessivo di € 5.000,00, oltre accessori come per legge; compensa le spese processuali restanti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 18 aprile 2019 e 20 maggio 2019, con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore

Anna Bottiglieri, Consigliere

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Giuseppina Luciana Barreca	**Carlo Saltelli**

IL SEGRETARIO